Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 settembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **787.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Eugenio Morelli », con sede in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il Consorzio provinciale antitubercolare di Reggio Calabria gestisce il sanatorio « Eugenio Morelli », sito nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 8 febbraio 1971, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il sanatorio « Eugenio Morelli » è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132

Visti i verbali in data 22 febbraio 1969 e 3 marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Eugenio Morelli », con sede in Reggio Calabria, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Beni mobili, attrezzature, arredi specificati nell'inventario allegato ai verbali della commissione citata nelle premesse.

Il medico provinciale di Reggio Calabria, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'« Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, che ha riconosciuto come ente morale l'« Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale »;

Visto il regio decreto 16 aprile 1934, n. 774, con il quale detto istituto è stato trasformato in « Istituto superiore di studi cooperativi, del lavoro e della previdenza »;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1970, n. 411, con il quale l'ente in questione ha assunto la denominazione di « Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti » e ne è stato approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 11 dello statuto relativo alla nomina del presidente e del vice presidente dell'istituto predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Francesco Parrillo e il prof. avv. Ernesto Simonetto sono nominati, rispettivamente, presidente e

vice presidente dell'« Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti » per la durata di un quinquennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 291

(8462)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sicilia;

Visti i pareri favorevoli del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1971, n. 30;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con le denominazioni di origine controllata « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale dei vitigni esistenti. Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Zibibbo » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione dei vini « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Passito di Pantelleria », extra, in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « control-

lata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 102

Disciplinare di produzione dei vini « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria ».

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria », sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini di cui all'articolo precedente devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve del vitigno Zibibbo (Moscatellone) coltivato nell'isola di Pantelleria.

E' ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli precedenti devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità, tra cui un contenuto naturale zuccherino delle uve, al momento della raccolta, tale da assicurare al mosto ed al vino una gradazione alcoolica complessiva non inferiore ai gradi 12.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore ai 70 q.li per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione per la produzione del vino « Moscato di Pantelleria naturale » devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcoolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Art. 5.

Il vino « Moscato di Pantelleria naturale » destinato come tale al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo dorato, più o meno intenso, all'ambrato;
aroma: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico di moscato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12,5 di cui almeno 8,00 svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Art. 6.

Il « Moscato di Pantelleria naturale » può essere qualificato « vino naturalmente dolce » quando — per le caratteristiche delle uve impiegate nella sua preparazione o per la tradizionale aggiunta di uva leggermente appassita — presenta una gradazione alcoolica complessiva non inferiore ai gradi 17,5 di cui almeno 13 svolti.

Tale aggiunta di uva appassita va praticata nel corso della prima fermentazione o dopo di essa, su un prodotto base avente una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 14,5.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria », può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ed il vino liquoroso ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni stabilite nel presente disciplinare purchè le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del vino liquoroso siano effettuate in stabilimenti situati nell'isola di Pantelleria.

Per i vini di cui al precedente comma la denominazione « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » deve essere immediatamente seguita, in etichetta, nella stessa riga o al di sotto di essa, rispettivamente, dall'indicazione « spumante » o « liquoroso ».

Art. 8.

La denominazione « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria », è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento.

Nella preparazione si applicano le disposizioni prescritte nel precedente art. 4: la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40 %.

Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come « vino naturalmente dolce ».

Art. 9.

Il « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: ambrato;
aroma: delicato di moscato;
sapore: dolce e gradevole;
gradazione alcoolica svolta non inferiore al 14 % in volume e contenuto zuccherino non inferiore all'11 %;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 30 per mille.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 11.

La denominazione di origine controllata « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con vino base rispondente alle condizioni previste dai precedenti articoli 8 e 9 del presente disciplinare.

Nella preparazione, che deve essere effettuata esclusivamente nell'isola di Pantelleria, è consentita soltanto l'aggiunta di alcool etilico o di acquavite di vino moscato da effettuarsi durante o dopo la fermentazione.

La gradazione alcoolica complessiva del prodotto finito non deve essere inferiore ai gradi 21,5 di cui almeno 15 svolti.

Per il vino di cui al presente articolo, in etichetta, la denominazione « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » deve essere immediatamente seguita, nella stessa riga o al disotto di essa, dalla specificazione « liquoroso ».

Art. 12.

I vini « Moscato passito di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » liquoroso, possono portare la qualifica di « extra », qualora:

all'odore ed al sapore presentino una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
abbiano una gradazione alcoolica minima complessiva di gradi 23,9 di cui almeno 15,5 svolti;
abbiano subìto un periodo di invecchiamento di almeno un anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
siano immessi al consumo esclusivamente in bottiglie originali confezionate nell'isola di Pantelleria.

Art. 13.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di origine controllata, di cui al presente disciplinare, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste ivi compresi gli aggettivi « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nell'isola di Pantelleria — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica « Pantelleria » è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle condizioni di produzione e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Art. 14.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Pantelleria naturale » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8551)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Sostituzione di un componente del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, con il quale ai sensi della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, è stato provveduto alla nomina per un quinquennio del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1970, registro n. 5, foglio n. 371;

Vista la nota del 24 aprile 1971, con la quale il professor Antonio Fusco ha rassegnato le proprio dimissioni da membro del consiglio centrale dell'opera, nella sua qualità di esperto dei problemi di assistenza sociale;

Ritenuta la necessità della sua sostituzione in base alla lettera *h*) dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 20 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1081;

Decreta:

L'avv. Ada Picciotto è nominato componente del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in sostituzione del professor Antonio Fusco, nella sua qualità di esperto dei problemi di assistenza sociale, per il restante periodo del quinquennio decorrente dalla data del decreto ministeriale 8 giugno 1967.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1971
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 80

(8450)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva forestale di protezione » « Duna Feniglia », in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti; che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle foreste demaniali di Follonica, situato nella provincia di Grosseto, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata: « Duna Feniglia » in comune di Orbetello (Grosseto) della superficie complessiva di ha. 474, posta sul livello del mare, racchiusa entro confini naturali indicati nella tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000, foglio n. 135 II N.O. (Orbetello) e II S.O. (Port'Ercole), che risponde ai requisiti richiesti, rappresentando un esempio tipico di rimboschimento eseguito per fissare le sabbie mobili della duna e che dopo 60 anni dall'inizio dei lavori ha raggiunto il pieno effetto di proteggere lagune e retroterra dai venti marini e di ricostruire su un territorio già degradato una ricca copertura vegetale in equilibrato rapporto ambientale;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici, specie di carattere forestale, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Duna Feniglia », già indicata nelle premesse, situata in comune di Orbetello in provincia di Grosseto, esattamente individuata nella planimetria al 25.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale speciale, dell'ordine « riserva forestale di protezione ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Campobasso, Foggia, San Severo, Taranto e Imola e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1954, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici dei distretti di Campobasso, Foggia, S. Severo, Taranto e Imola presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 406ª adunanza tenuta il 1° aprile 1971;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza 1226 tenuta il 30 giugno 1971;

Decreta:

Sono approvati alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel verbale dell'adunanza citato nel preambolo i piani tecnici numeri 0874/d/70 - distretto di Campobasso, 0881/d/70 - distretto di Foggia, 0542/d/70 - distretto di Imola, 0882/d/70 - distretto di S. Severo, 099/d/70 - distretto di Taranto, che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di CAMPOBASSO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Campobasso	1. Campobasso	1. Campobasso
		2. Ferrazzano
		3. Mirabello Sannitico
		4. Oratino
		5. Ripalimosano
	2. Baranello	6. Baranello
		7. Busso
	3. Campolieto	8. Campolieto
		9. Monacilioni
	4. Casalciprano	10. Casalciprano
	5. Castropignano	11. Castropignano
	6. Gildone	12. Gildone
	7. Matrice	13. Matrice
	8. Montagano	14. Montagano
	9. Toro	15. Toro
		16. Campodipietra
		17. San Giovanni in Galdo
	10. Vinchiaturo	18. Vinchiaturo
2. Boiano	1. Boiano	1. Boiano
		2. Colle d'Anchise
		3. San Massimo
		4. San Polomatese
		5. Spinete
	2. Campochiaro	6. Campochiaro
	3. Guardiaregia	7. Guardiaregia
3. Bonefro	1. Bonefro	1. Bonefro
		2. Colletorto
		3. Santa Croce di Magliano
		4. San Giuliano di Puglia
4. Casacalenda	1. Casacalenda	1. Casacalenda
		2. Provvidenti
	2. Guardialfiera	3. Guardialfiera
	3. Morrone del Sannio	4. Morrone del Sannio
	4. Ripabottoni	5. Ripabottoni
5. Frosolone	1. Frosolone	1. Frosolone
		2. Sant'Elena Sannita
6. Larino	1. Larino	1. Larino
		2. Montorio nei Frentani
	2. Montelongo	3. Montelongo
	3. Rotello	4. Rotello
	4. Ururi	5. Ururi
7. Limosano	1. Limosano	1. Limosano
		2. Sant'Angelo Limosano
		3. San Biase
8. Lucito	1. Lucito	1. Lucito
		2. Castelbottaccio
		3. Castellino del Biferno
		4. Lupara
		5. Petrella Tifernina
	2. Civitacampomarano	6. Civitacampomarano
		7. Castelmauro
9. Riccia	1. Riccia	1. Riccia
		2. Jelsi
	2. Gambatesa	3. Gambatesa
		4. Tufara
10. Sant'Elia a Pianisi	1. Sant'Elia a Pianisi	1. Sant'Elia a Pianisi
		2. Macchia Valfortore
		3. Pietracatella
11. S. Giuliano del Sannio	1. S. Giuliano del Sannio	1. S. Giuliano del Sannio
		2. Cercemaggiore
		3. Cercepiccola
		4. Sepino
12. Torella del Sannio	1. Torella del Sannio	1. Torella del Sannio
		2. Duronia
		3. Fossalto
		4. Molise
		5. Pietracupa
13. Trivento	1. Trivento	1. Trivento
		2. Roccavivara
		3. Salcito
	2. Bagnoli del Trigno	4. Bagnoli del Trigno
	3. Montefalcone del Sannio	5. Montefalcone del Sannio
		6. Montemitro
		7. San Felice del Molise

Distretto di FOGGIA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Foggia	1. Foggia	1. Foggia (escluse le località di Incoronata, Zingarello, Rignano Garganico Scalo e Borgo Duanera la Rocca)
	2. Incoronata	— Località Incoronata (frazione del comune di Foggia)
		— Località Borgo Mezzanone (isola amm.va del comune di Manfredonia)
	3. Rignano Garganico Scalo	— Località Rignano Garganico Scalo e Borgo Duanera La Rocca (frazioni del comune di Foggia)
		— Località Zingarello (frazione del comune di Foggia)
		— Località Palmori (frazione del comune di Lucera)
		— Località Torretta Antonacci (frazione del comune di San Severo)
	4. Villaggio Amendola	— Località Villaggio Amendola (frazione del comune di San Marco in Lamis)
		— Località San Fuoco (isola amministrativa del comune di San Marco in Lamis)
		— Località Faraniello (isola amministrativa del comune di San Marco in Lamis)
		— Località Faranone (isola amministrativa del comune di San Marco in Lamis)
		— Località Fontevivo (area del comune di San Giovanni Rotondo)
2. Accadia	1. Accadia	1. Accadia
	2. Anzano di Puglia	2. Anzano di Puglia
	3. Monteleone di Puglia	3. Monteleone di Puglia
	4. S. Agata di Puglia	4. Sant'Agata di Puglia
3. Biccari	1. Biccari	1. Biccari
	2. Alberona	2. Alberona
	3. Roseto Valfortore	3. Roseto Valfortore
4. Bovino	1. Bovino	1. Bovino
	2. Castelluccio dei Sauri	2. Castelluccio dei Sauri
	3. Deliceto	3. Deliceto
	4. Orsara di Puglia	4. Orsara di Puglia
	5. Panni	5. Panni
5. Lucera	1. Lucera	1. Lucera (esclusa la località Palmori)
6. Motta Montecorvino	1. Motta Montecorvino	1. Motta Montecorvino
		2. Volturara Appula
		3. Volturino
	2. Carlantino	4. Carlantino
	3. Casalvecchio di Puglia	5. Casalvecchio di Puglia
		— Località Finocchito (isola amministrativa del comune di Castelnuovo della Daunia)
		— Località Dragonarella (isola amministrativa del comune di Castelnuovo della Daunia)
		6. Casalnuovo Monterotaro
		7. Castelnuovo della Daunia
	4. Celenza Valfortore	8. Celenza Valfortore
	5. Pietramontecorvino	9. Pietramontecorvino
	6. S. Marco la Catola	10. San Marco la Catola
7. Troia	1. Troia	1. Troia
	2. Castelluccio Valmaggiore	2. Castelluccio Valmaggiore
		3. Colle di S. Vito
		4. Faeto

Distretto di SAN SEVERO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. San Severo	1. San Severo	1. San Severo (esclusa la località Torretta Antonacci)
		— Località Figurella Nuova (area del comune di Torremaggiore
		— Località Castellano Grande (area del comune di Torremaggiore)
	2. San Paolo di Civitate	— San Paolo di Civitate
	3. Torremaggiore	1. Torremaggiore (esclusa la località di Selva delle Grotte, Figurella Nuova, Castellano Grande)
2. Apricena	1. Apricena	1. Apricena
3. Isole Tremiti	1. Isole Tremiti	1. Isole Tremiti
4. Lesina	1. Lesina	1. Lesina
		2. Poggio Imperiale
5. S. Marco in Lamis	1. S. Marco in Lamis	1. San Marco in Lamis (esclusa la frazione di Villaggio Amendola e le isole amm.ve di San Fuoco, Faraniello, Faranone)

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
	2. Rignano Garganico	1. Rignano Garganico
	3. S. Giovanni Rotondo	1. San Giovanni Rotondo (escluse le località Fontevivo, Angeloni)
6. Sannicandro Garganico	1. Sannicandro Garganico	1. Sannicandro Garganico
7. Serracapriola	1. Serracapriola	1. Serracapriola 2. Chieuti — Località Selva delle Grotte (area del comune di Torremaggiore)

Distretto di TARANTO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Taranto	1. Taranto	1. Taranto (escluse le isole amministrative di Morrone Vecchio, Madonna della Camera, Palombara)
2. Castellaneta	1. Castellaneta	1. Castellaneta (esclusa la località Castellaneta Marina)
	2. Castellaneta Marina	— Località Castellaneta Marina (frazione del comune di Castellaneta) — Località Difesella (area del comune di Palagianello) — Località Palude Molitana (area del comune di Palagiano)
	3. Palagianello	2. Palagianello (esclusa la località di Difesella)
3. Crispiano	1. Crispiano	1. Crispiano
4. Fragagnano	1. Fragagnano	1. Fragagnano — Località Palombara (isola amministrativa del comune di Taranto) 2. San Marzano di San Giuseppe
	2. Lizzano	3. Lizzano
	3. Torricella	4. Torricella
5. Laterza	1. Laterza	1. Laterza 2. Ginosa (esclusa la località Ginosa Marina)
	2. Ginosa Marina	— Località Ginosa Marina (frazione del comune di Ginosa)
6. Grottaglie	1. Grottaglie	1. Grottaglie
	2. Montemesola	2. Montemesola
7. Manduria	1. Manduria	1. Manduria
	2. Avetrana	2. Avetrana
	3. Maruggio	3. Maruggio
	4. Sava	4. Sava
8. Pulsano	1. Pulsano	1. Pulsano — Località Morrone Vecchio (isola amministrativa del comune di Taranto) 2. Leporano
9. Massafra	1. Massafra	1. Massafra
	2. Mottola	2. Mottola
	3. Palagiano	3. Palagiano (esclusa la località di Palude Molitana)
10. S. Giorgio Jonico	1. S. Giorgio Jonico	1. San Giorgio Jonico — Località Madonna della Camera (isola amministrativa del comune di Taranto) 2. Carosino 3. Faggiano 4. Monteparano 5. Roccaforzata
	2. Monteiasi	6. Monteiasi

Distretto di IMOLA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Imola	1. Imola	1. Imola (escluse le località di Sesto Imolese) 2. Casalfiumanese (escluse le località di S. Martino in Pedriolo, Le Tombe, C. Strada, Sassoleone e Carseggio) 3. Castel Guelfo di Bologna (esclusa la località di Pilastrino) 4. Dozza 5. Mordano — Località Codrignano (frazione del comune di Borgo Tossignano)
	2. Sesto Imolese	— Località Sesto Imolese (frazione del comune di Imola) — Località Pilastrino (comune di Castel Guelfo di Bologna)
2. Borgo Tossignano	1. Borgo Tossignano	1. Borgo Tossignano (esclusa la frazione di Codrignano) 2. Fontanelice — Località Le Tombe e C. Strada (comune di Casalfiumanese)
	2. Castel del Rio	1. Castel del Rio — Località Sassoleone (frazione del comune di Casalfiumanese) — Località Carseggio (frazione del comune di Casalfiumanese)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: Bosco

(8252)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ACAFIO S.a.s. di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta ACAFIO S.a.s. di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ACAFIO S.a.s. di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8494)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S. r. l. Solnova di Auronzo di Cadore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.r.l. Solnova di Auronzo di Cadore (Belluno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Solnova di Auronzo di Cadore (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8526)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serramenti in legno operanti in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di serramenti in legno operanti in provincia di Pordenone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serramenti in legno operanti in provincia di Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 aprile 1971, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8491)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Minimoda S.p.a. di Mogliano Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Minimoda S.p.a. di Mogliano Veneto (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Minimoda S.p.a. di Mogliano Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 maggio 1971, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8525)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8492)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento, laterizi e ceramiche e delle industrie estrattive operanti in provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento, laterizi e ceramiche e delle industrie estrattive operanti in provincia di Lecce si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento, laterizi e ceramiche e delle industrie estrattive operanti in provincia di Lecce.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8493)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta A. Paglianti & C. S.a.s. di Casier.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta A. Paglianti & C. S.a.s. di Casier (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta A. Paglianti & C. S.a.s. di Casier (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8495)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Genova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona del comune di Cuorgnè

Con decreto provveditoriale n. 19817/URB. in data 8 settembre 1971, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano della zona da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Cuorgnè.

Con lo stesso decreto sono state decise le opposizioni e le osservazioni presentate avverso il piano suddetto.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1971 il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.969.816 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8519)

Autorizzazione al comune di Dorsino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1971 il comune di Dorsino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.722.816 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 20 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	613,19	613,19	613,58	613,19	613,50	613,65	613,13	613,19	613,19	613,19
Dollaro canadese	605,30	605,30	605,50	605,30	603,50	605,40	605,25	605,30	605,30	605,25
Franco svizzero	153,875	153,875	154,04	153,875	153,60	153,94	153,87	153,875	153,87	153,87
Corona danese	83,99	83,99	84,02	83,99	83,20	84,02	83,97	83,99	83,99	84 —
Corona norvegese .	89,28	89,28	89,21	89,28	88,50	89,05	89,20	89,28	89,28	89,25
Corona svedese .	121,085	121,085	121,10	121,085	120,60	121 —	121,06	121,085	121,08	121 —
Fiorino olandese	179,42	179,42	179,55	179,42	178,90	179,15	179,40	179,42	179,42	179,40
Franco belga .	12,822	12,822	12,8225	12,822	12,75	12,78	12,82	12,822	12,82	12,82
Franco francese	111,035	111,035	111,10	111,035	111,20	111,70	111 —	111,035	111,03	111,10
Lira sterlina	1516,70	1516,70	1517,50	1516,70	1516 —	1515,90	1516,60	1516,70	1516,70	1516,70
Marco germanico	182,60	182,60	182,75	182,60	182,10	182,20	182,58	182,60	182,60	182,55
Scellino austriaco .	25,1715	25,1715	25,18	25,1715	25,05	25,18	25,17	25,1715	25,17	25,17
Escudo portoghese	22,52	22,52	22,55	22,52	22,50	22,50	22,48	22,52	22,52	22,50
Peseta spagnola .	8,8685	8,8685	8,87	8,8685	8,80	8,87	8,87	8,8685	8,86	8,86

Media dei titoli del 20 settembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	94,35
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,75
» 5 % (Ricostruzione)	92,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,975
» 5 % (Città di Trieste)	92 —
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,05
» 5,50 % » » 1968-83	89,275
» 5,50 % » » 1969-84	94,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	97,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	613,16
Dollaro canadese .	605,275
Franco svizzero .	153,872
Corona danese .	83,98
Corona norvegese . .	89,24
Corona svedese .	121,072
Fiorino olandese . . .	179,41
Franco belga	12,821
Franco francese .	111,017
Lira sterlina . . .	1516,65
Marco germanico	182,59
Scellino austriaco . . .	25,171
Escudo portoghese . .	22,50
Peseta spagnola . . .	8,869

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 77, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1971, registro n. 31, foglio n. 399, con il quale si è provveduto ad adeguare il suddetto bando di concorso alle nuove norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e conseguentemente a ridurre da sette a due i posti da conferire ed a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in questione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1966, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sette (ora due) posti di ingegnere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 4 giugno 1971, è così composta:

Caianiello dott. Vincenzo, consigliere di Stato, presidente;

Salvati prof. Michele, ordinario di scienza delle costruzioni (f. r.) presso l'Università di Bari, membro;

Carè prof. Arrigo, assistente ordinario incaricato di tecnica delle costruzioni presso l'Università di Roma, membro;

D'Auria dott. Gennaro, ispettore generale (E), membro;

Gamba dott. Severino, ispettore generale (M), membro;

Amato prof. Antonio, incaricato di lingua inglese presso l'Università di Roma, membro aggiunto per la lingua inglese;

Mormile prof. Mario, incaricato di lingua francese presso l'Università di Roma, membro aggiunto per la lingua francese;

Contadini prof. Lucio, incaricato di lingua tedesca presso l'Università di Roma, membro aggiunto per la lingua tedesca;

Monaco dott. Luigi, consigliere (M), segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1971
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 115

(8327)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

Su « Notizie dall'ENPI » n. 36 del mese di luglio, messo in distribuzione il 15 luglio 1971, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(8325)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a due posti di operaio in prova di prima categoria (specializzato) con qualifica professionale di conducente di automezzi con patente « D ».

Su « Notizie dall'ENPI » n. 30 del mese di giugno, messo in distribuzione il 15 giugno 1971, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a due posti di operaio in prova di prima categoria - specializzato - con qualifica professionale di conducente di automezzi con patente « D », bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(8326)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1970, n. 4575/4/sezione III, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 5 gennaio 1971, con il quale sono stati designati i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1969;

Atteso che entro il termine di validità della graduatoria vi sono state accettazioni e rinuncie da parte dei designati e, pertanto, è necessario emettere un decreto di modifica del sopra citato provvedimento;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 17 dicembre 1970, n. 4575/4/sezione III, i sottoindicati candidati, risultati idonei nel concorso citato in premessa, che hanno inviato la loro accettazione entro il termine di legge, sono dichiarati vincitori delle rispettive condotte a fianco di ognuno di essi indicate:

Spinamano Bruno: Rivamonte Agordino - Voltago Agordino;

Granato Alfio: Vigo di Cadore - Lorenzago di Cadore;

(Concorso deserto): Perarolo di Cadore - Ospitale di Cadore;

(Concorso deserto): Selva di Cadore - Colle S. Lucia;

(Concorso deserto): Gosaldo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 6 settembre 1971

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di quest'ufficio n. 39350 del 10 febbraio 1971 e n. 41011 del 30 giugno 1971, concernenti l'assegnazione delle sedi ai concorrenti vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 in provincia di Chieti;

Considerato che, a seguito dimissione si è resa ulteriormente vacante la condotta del consorzio Palena-Lettopalena;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente assegnazione tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle indicazioni preferenziali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con i decreti di cui in premessa, la condotta medica del consorzio Palena-Lettopalena è assegnata al dott. Di Sciascio Nicola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e del comune interessato.

Chieti, addì 6 settembre 1971

Il medico provinciale: FINIZIO

(8371)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1971, n. **1.**

Determinazione dello stemma e del gonfalone della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 24 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stemma della regione

La regione Campania assume come proprio stemma quello che si diede la Repubblica marinara di Amalfi ai suoi albori.

Detto stemma è costituito da una banda rossa in campo bianco.

Art. 2.

Gonfalone della regione

Il gonfalone della regione è di colore azzurro mare e reca al centro lo stemma di cui all'articolo precedente ed in basso la scritta in oro dittante « Regione Campania ».

Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) annodato al di sotto del puntale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Data a Napoli, addì 21 luglio 1971

LEONE

(7192)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.